PROT. 16577

ORDINANZA N. 41 DEL 08/09/2023

Settore proponente: AREA VI - VIGILANZA

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO PEDONALE DALLE ORE 13:00 DI VENERDI 8 SETTEMBRE 2023 FINO ALLE ORE 24:00 DI SABATO 30 SETTEMBRE 2023, DEL SENTIERO "ROCCA PENDICE" BASALE E SOMMMITALE PER INTERDIRE L'ACCESSO ALLA PARETE EST.

SINDACO

Visto che nella giornata di domenica 3 settembre 2023 si è sviluppato un incendio boschivo che ha interessato l'area del Monte Rocca Pendice in località Teolo e Castelnuovo;

Considerato che l'incendio ha causato la chiusura dell'area della parete est del Rocca Pendice alla pratica escursionistica e dell'arrampicata determinando situazioni di instabilità delle formazioni rocciose dei versanti del Monte Rocca Pendice, con fenomeni di caduta dall'alto di sassi e materiale incoerente;

Visto che, durante un sopralluogo effettuato dal Responsabile Regionale del Gruppo Anti Incendio Boschivo dott. Giovanni Masiero, un gruppo di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco si è proceduto ad una rilevazione alla base della parete ed è stato convenuto che si può circoscrivere la zona da tenere interdetta alla frequentazione della parete che guarda a nord-est e ai sentieri basali e sommitali del Rocca Pendice;

Considerato che, nonostante i numerosi interventi effettuati dal personale del Servizio Forestale della Regione Veneto, Protezione Civile, Gruppo anti incendio boschivo per spegnere definitivamente i vari focolai ancora attivi si sono rivelati infruttuosi per cui persiste il pericolo di caduta di pezzi di roccia e di tizzoni ancora ardenti;

Visto il provvedimento del Parco Colli Euganei, qui pervenuto in data 05/09/2023, n prot. 16235, con il quale viene temporaneamente interdetta la "via carugati" e altre vie del settore nuovo denominato "canale" del Rocca Pendice;

Vista la comunicazione della Prefettura di Padova, qui pervenuta in data 08/09/2023, n prot. 16551, con la quale si segnala lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e si richiama l'attenzione ad adottare opportune misure idonee a contrastare il pericolo di incendi

Sentito telefonicamente in proposito il DOS regionale (Dirigente delle operazioni di spegnimento), dott. Giovanni Masiero, che conferma la pericolosità dell'area interessata;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii. che dispone "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto, inoltre, il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 che recita " I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...);

Dato atto che il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, ex art. 54 del D. Lgs 267/2000, sarà affisso alla partenza/arrivo del sentiero "Rocca Pendice", che si trova nei pressi del cimitero di Teolo capoluogo e in tutti i punti di accesso al sentiero medesimo che conducono alle vie ed alle pareti rocciose come più sotto specificato, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Teolo, fatto salvo l'affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo, che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;

ORDINA

• l'interdizione alla frequentazione e al transito di tutti i veicoli e pedoni del sentiero denominato "Rocca Pendice" basale e sommitale in cresta, a partire dal cimitero di Teolo capoluogo in direzione della parete est; dalle ore 13:00 del giorno 08/09/2023 fino alle ore 24:00 del 30/09/2023 al fine di evitare pericoli all'incolumità delle persone.



Provincia di Padova

che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Teolo e sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia trasmessa al Servizio Associato di Polizia Locale tra i comuni di Teolo e Torreglia;
- alla Prefettura di Padova;
- al Comando Stazione Carabinieri di Teolo;
- Al Parco Colli Euganei.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza e che chiunque non ne osservi gli obblighi è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR del Veneto, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.